

Requisiti di idoneità per le aziende interessate	
Veneto (DGR n°296 10/03/15)	Emilia-Romagna (DGR n° 543 18/05/2015)
<p>1. Possono essere soggetti ospitanti di tirocini di persone extracomunitarie tutti i datori di lavoro pubblici e privati con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'azienda, compresa la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.</p>	<p>1. Per poter attivare un tirocinio un datore di lavoro non deve fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa.</p>
<p>2. Il datore di lavoro non può impiegare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.</p>	<p>2. Il datore di lavoro non può essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali.</p>
<p>3. Il datore di lavoro privato non può essere soggetto ospitante nel caso in cui abbia in corso sospensioni dal lavoro di propri dipendenti o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, abbia effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.</p>	<p>3. L'azienda non può aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali. Rientrano nel divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • licenziamento per giustificato motivo oggettivo; • licenziamento collettivo; • licenziamento per superamento del periodo di comportamento; • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; • licenziamento per fine appalto; • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
	<p>4. Il soggetto che ospita un tirocinante non può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegarlo in attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; • realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (ma può prolungarlo fino alla durata massima prevista dalla legge). <p>Inoltre, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere in regola con la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); • garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

LE AZIENDE OPERATIVE NEI SEGUENTI SETTORI SONO PARTICOLARMENTE INCORAGGiate A CANDIDARSI:

Blue economy, energie rinnovabili, turismo, agroalimentare.